

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 11.
(È approvato).

Art. 12.

Non possono essere contemporaneamente membri della stessa Commissione provinciale i congiunti e gli affini entro il secondo grado civile.

Nessuno può essere contemporaneamente membro di più di una Commissione provinciale.

(È approvato).

Art. 13.

Le sedute della Commissione sono legalmente valide se vi intervengono i due terzi dei suoi componenti.

(È approvato).

Art. 14.

È istituito presso il Ministero dell'interno il Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica.

Il Consiglio è composto di sette membri di diritto, designati in ragione del loro ufficio, e di diciotto membri nominati per decreto reale su proposta del ministro dell'interno e scelti almeno per due terzi fra persone esperte nelle discipline giuridiche ed amministrative.

I membri nominati per decreto reale rimangono in ufficio quattro anni, si rinnovano per metà ogni biennio e sono sempre rieleggibili.

Il Ministero dell'interno designa per ciascuna sessione il presidente ed il vice presidente. La presidenza sarà assunta dal ministro o dal sottosegretario di Stato quando intervengono alle adunanze.

A quest'articolo sono stati presentati diversi emendamenti,

MARIOTTI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, relatore. La Commissione, insieme col Ministero, ha esaminato gli emendamenti degli onorevoli Cabrini e Bertolini a questo articolo, ed avrebbe concordato questa formula, che si ispira principalmente al concetto di dar sempre maggiore autorità al nuovo Consiglio superiore, al quale sono devolute alcune delle attribuzioni oggi appartenenti al Consiglio di Stato, e di applicare il principio, che fu già adottato nell'articolo secondo, di ammettere, cioè, la rappresentanza della classe operaia. Il capoverso sostituito suona così:

« Il Consiglio è composto di tre senatori eletti dal Senato e di tre deputati eletti dalla Camera dei deputati per la durata della legislatura, di otto membri di diritto designati in ragione del loro ufficio, di uno scelto dal Consiglio Superiore del Lavoro fra i membri operai del Consiglio stesso oppure degli appartenenti alle associazioni rappresentate nel Consiglio e di dieci nominati per decreto reale su proposta del ministro dell'interno, dei quali almeno sei scelti fra persone esperte nelle discipline giuridiche ed amministrative ». Il seguito come nel testo.

L'ottavo membro, mentre prima erano sette, sarebbe il direttore dell'ufficio governativo del lavoro, come si vedrà poi nel successivo articolo 15.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertolini per dichiarare se mantenga il suo emendamento.

BERTOLINI. Poichè in sostanza il mio emendamento è accettato dal ministro e dalla Commissione, ringraziandoli, ritiro il mio emendamento e voterò quello proposto dalla Commissione d'accordo col ministro.

PRESIDENTE. Onorevole Cabrini, mantiene il suo emendamento ?

CABRINI. Ho già esposto poc'anzi le ragioni, per le quali accetto l'emendamento modificato dal relatore d'accordo col Governo.

PRESIDENTE. Il Ministero accetta ?

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. L'emendamento è concordato dal Ministero con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 14 con la modificazione introdotta dalla Commissione d'accordo col Ministero.

(È approvato).

Art. 15.

Sono membri di diritto del Consiglio superiore :

- 1° il direttore generale dell'amministrazione civile nel Ministero dell'interno ;
- 2° il direttore capo di divisione della beneficenza pubblica nel Ministero medesimo ;
- 3° il direttore capo di divisione degli affari civili nel Ministero di grazia e giustizia ;
- 4° il direttore capo di divisione dell'istruzione primaria e popolare nel Ministero della pubblica istruzione ;
- 5° il direttore generale della statistica ;
- 6° il direttore capo della divisione credito e previdenza nel Ministero d'agricoltura, industria e commercio ;
- 7° il direttore generale della sanità pubblica.

Possono inoltre assistere alle adunanze del